

COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 DEL 24/07/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI: APPROVAZIONE TARIFFE 2020. PARZIALE
MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI.

L'anno duemilaventi il giorno 24 del mese di luglio alle ore 21.18 ed in prosieguo nella sala delle adunanze consiliari, della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente in data 20/07/2020 prot.llo 6544 e successiva integrazione del 23/07/2020 prot.llo 6660, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.13 e assenti, n. 0 come segue

N.D'ord	Cognome	Nome		presenti	assenti
1	GUIDA	DAVIDE	SINDACO	X	
2	CRISCI	VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
3	ZIMBARDI	NICOLA	"	X	
4	LETTIERI	GIOCONDA	"	X	
5	BATTISEGOLA	GENNARO	"	X	
6	CRISCI	FRANCESCO	"	X	
7	CRISCI	MARIA MERCEDES	"	X	
8	CRISCI	SABATINO	"	X	
9	CIMMINO	MARIA ANTONIETTA	"	X	
10	GUIDA	GIUSEPPE	"	X	
11	CANGIANO	DOMENICO	"	X	
12	MEDICI	TERESA	"	X	
13	CRISCI	FRANCESCO 1981	"	X	

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il dott. Gennaro Battisegola nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta incaricato della redazione del presente verbale

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

- **Relaziona** il Sindaco.
- Il Cons. Zimbardi fa notare che vi è un errore materiale sulla proposta per il quale non è comprensibile in quante rate bisogna pagare la TARI 2020.
- Il Presidente spiega che le rate sono tre.
- Il Cons. Cangiano propone di ridurre le tariffe del 10% e far sostenere questo costo al bilancio comunale.
- Il Presidente spiega che non è possibile in quanto ancora non è stato redatto il Piano Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del responsabile del settore II – Contabile, Tributi e personale – n. 4 del 23/07/2020 avente ad oggetto “ Tassa sui rifiuti TARI. Approvazione tariffe 2020. Parziale modifica al regolamento TARI.

VISTI i pareri di cui all'art. 49, comma, 1, del D.lgs 267/2000.
con votazione resa in forma palese per alzata di mano:
11 favorevoli e 2 contrari (Cangiano e Medici).

DELIBERA

1. Di approvare la proposta del responsabile del settore II – Contabile, Tributi e personale – n. 3 del 23/07/2020 avente ad oggetto “n. 4 del 23/07/2020 avente ad oggetto “ Tassa sui rifiuti TARI. Approvazione tariffe 2020. Parziale modifica al regolamento TARI”, allegata e costituente parte integrale e sostanziale al presente atto.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con votazione 11 favorevoli e 2 contrari (Cangiano e Medici), ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta
Piazza S. Agostino, 4 - 81021 Arienzo (CE)
Tel. 0823 804210 - 805351 - Fax 0823 804619
SETTORE II

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 04 DATA 23/07/2020

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA: NUMERO...08...DATA 23-7-2020

OGGETTO: Tassa sui rifiuti TARI. Approvazione tariffe 2020. Parziale modifica al regolamento TARI.

Oggetto: Tassa sui rifiuti. TARI. Approvazione tariffe 2020. Parziale modifica al regolamento TARI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che «*Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti rel dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato I al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO:

- che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
- che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA la L.R. n. 5/2014 che, modificando la L.R. n. 4/2007, prevede la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'ATO di appartenenza è costituito ma non è ancora in fase operativa e che, pertanto, il Piano Finanziario per il 2019 è stato redatto e approvato dal Comune;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 12 del 27/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella L. 24/04/2020 n. 27, che testualmente recita «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del

servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»;

CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

RICHIAMATI:

i vari DPCM nonché le ordinanze regionali che si sono succedute a riguardo e dato atto che le stesse, in sintesi dispongono tra l'altro:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità specificate;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);

-il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura Italia, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27 che reca, tra l'altro, ulteriori misure in termini di sospensione di attività correlate all'emergenza in argomento;

-il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (decreto rilancio) per quanto ancora interviene in merito;

RISCONTRATO che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e

finanziari delle stesse;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

PRESO ATTO ANCORA che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *"Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019"*

- *"Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria"*

DATO ATTO che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020, stabilendo che con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio;

PRESO ATTO che con la citata deliberazione, ARERA, ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

PRESO ATTO ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

- *"tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente*

dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”.

- “Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”
- “Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..”;

RITENUTO, alla luce di quanto rappresentato in considerazione della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO, nelle more dell'adeguamento dell'intero articolato del Regolamento comunale per la TARI, prevedere quale norma regolamentare da valere solo per l'anno 2020, che “ : Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione dell'imposta dovuta per n. tre mesi calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche interessate dalle disposizioni di interruzione totale delle attività per effetto dei DPCM e delle ordinanze regionali intercorse, mentre, per le attività commerciali promiscue che, pur essendo rimaste aperte, hanno avuto limitazioni nella vendita rispetto ad alcune tipologie di prodotti, è stabilita una riduzione pari ad un mese rispetto alle tariffe 2019. Per il solo anno 2020 il pagamento della TARI potrà avvenire in n. 4 rate con le seguenti scadenze:

- 1 rata: entro e non oltre il 31.10.2020,
- 2 rata. entro e non oltre il 30.11.2020,
- 3 rata: entro e non oltre il 31.12.2020,

OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

RITENUTO PERTANTO, in attuazione della nuova disposizione regolamentare, di applicare per l'anno 2020, contestualmente alla conferma delle tariffe 2019, le descritte riduzioni ;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 05.09.2014 e s.m.i.

RITENUTO confermare le Riduzioni tariffarie previste dal regolamento del tributo;

RITENUTO, altresì, confermare la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.....

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

CONSIDERATO, infine, che, per quanto riguarda la riscossione del tributo sui rifiuti, l'art. 1 comma 688, della legge 147/2013 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di

pagamento interbancari e postali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

AQUISITO il parere del revisore, Donato Zitiello, in data 23/07/2020;

Propone

1. **LA PREMessa**, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI AVVALERSI** della facoltà contemplata dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, per l'effetto **di confermare le tariffe approvate per l'anno 2019** da valere in acconto, salvo conguaglio da effettuare in sede di approvazione del Piano finanziario entro e non oltre il 31.12.2020.
3. **DI INSERIRE** per l'anno 2020, nel vigente Regolamento per la disciplina della TARI, all'art. 15 il comma 4 del seguente tenore letterale:

Per il solo anno 2020 il pagamento della TARI potrà avvenire in n. 3 rate con le seguenti scadenze:

- *1 rata: entro e non oltre il 31.10.2020,*
- *2 rata: entro e non oltre il 30.11.2020,*
- *3 rata: entro e non oltre il 31.12.2020,*

4. **DI CONFERMARE :**

- le Riduzioni tariffarie previste dal regolamento Tari e s.m.i.;
- la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

5. **DI DARE ATTO** che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).

6. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, *"hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

7. **DI DARE MANDATO** al responsabile del Servizio Finanziario e Tributi di dare esecuzione al presente deliberato.

8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

9. **DI PRECISARE** che conformemente a quanto disposto nel richiamato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE RECANTE AD OGGETTO "TASSA SUI RIFIUTI TARI.
APPROVAZIONE TARIFFE 2020 E PARZIALE MODIFICA AL REGOLAMENTO
TARI"**

COMUNE DI ARIENZO

(Art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. N. 267/2000)

COMUNE DI ARIENZO
(Prov. CASERTA)

23 LUG 2020

6666

VERBALE DEL 23.07.2020

Il sottoscritto Dott. Donato Zitiello, revisore dei conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 17.01.2018, in riferimento alla proposta di deliberazione di C.C. recante ad oggetto "*Tassa sui rifiuti tari. Approvazione tariffe 2020 e parziale modifica al regolamento tari*", espone quanto segue.

VISTO l'art. 239, commi 1, lett. b) e 1-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la proposta di deliberazione di C.C. recante ad oggetto "*Tassa sui rifiuti tari. Approvazione tariffe 2020 e parziale modifica al regolamento tari*";

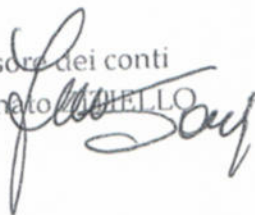
PRESO ATTO dei pareri espressi dai componenti responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;
sulla base di quanto previsto dall'art. n. 239 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 1972, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Deliberazione di C.C. di cui all'oggetto.

Arienzo, lì 23.07.2020.

Il Revisore dei conti
Dott. Donato ZITIELLO



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

ESPRIME

O parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147/bis, comma 1°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

O parere di regolarità tecnica non richiesto in quanto mero atto di indirizzo.

Arienzo, li 23/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Vito Fusco



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II RAGIONERIA - FISCALITA'**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

ESPRIME

O parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

O parere di regolarità contabile non richiesto in quanto mera atto di indirizzo.

O sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000)

Arienzo, li 23/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Vito Fusco



Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Gennaro Battisegola

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma1, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. e ii) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma1 della Legge 18/06/2009, n.69 e ss.mm. e ii)

Dalla Residenza Comunale, li 06-8-2020

Il Messo Comunale
F.to Alessandro Zimbardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ° E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art.134,c.4, D.Lgs. 267/2000);
- ° E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs.267/2000);
- ☒ E' stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall'art. 124,c.1, D.Lgs. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 06-8-2020 al.....

Dalla Residenza comunale, li 06-8-2020

Il Responsabile del Settore I
F.to Carmela D'Addio

Per copia conforme all'originale

Dalla residenza comunale, li 06-8-2020

Il Responsabile del Settore I
Carmela D'Addio